



**Comune di Porto Azzurro**  
Provincia di Livorno  
Ufficio Tecnico - Urbanistica - Edilizia Privata

Assolvimento imposta di bollo  
ai sensi dell'art. 15 DPR  
642/1972 con bollo n.  
01240002243126 del 11.02.2025

**AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA** N. 06/25 del 24.02.2025  
**Pratica A.P. 39/24**

(art. 146 D.Lgs- n. 42/04 del 22.01.2004 e s.m.i.)

**OGGETTO:** "Posa in opera di piccolo annesso in legno e tettoia a servizio di attività florovivaistica".

**PRATICA EDILIZIA:** A.P. 39/24 [da citare nella Corrispondenza] del 18.07.2024 prot. n. 7063

**RICHIEDENTE :** MAZZEO MIRELLE MARIA

**PROCEDURA:** Ordinaria

**UBICAZIONE:** Loc. Mola

**IDENTIFICATIVI CATASTALI:** Fg. 10 mapp. 502

**IL PROGETTISTA:** Arch. Thomas Coccolini Heartl, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Reggio Emilia al n. 623.

**Vista** la richiesta di autorizzazione paesaggistica presentata dalla **Sig.ra Mazzeo Mirelle Maria, nata in**  
**in data ( ) e residente in ( ) - Cod. Fisc.**

**in qualità di proprietario dell'immobile oggetto di intervento dell'immobile oggetto di**  
**intervento per "Posa in opera di piccolo annesso in legno e tettoia a servizio di attività florovivaistica";**

**Visto** il progetto presentato dall' Arch. Thomas Coccolini Heartl, iscritto all'Ordine degli Architetti della  
Provincia di Reggio Emilia al n. 623;

**Considerato** che l'intervento di cui sopra ricade in zona tutelata ai sensi Decreto Legislativo n. 42/04 e s.m.i.  
(Parte III - Beni Paesaggistici);

**Dato atto** che:

1. il comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 dispone che l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio;
2. l'autorizzazione paesaggistica non costituisce diritto alcuno al rilascio dei titoli legittimanti l'intervento edilizio;
3. l'autorizzazione paesaggistica non sana profili di illegittimità urbanistico;

**Vista** la documentazione pervenuta, allegata all'istanza di Autorizzazione Paesaggistica per la  
valutazione degli interventi proposti, comprensiva della relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M.  
12.12.2005 Codice dei beni culturali e del paesaggio;

**Richiamate** le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 72 del 28.11.2019 e n. 96 del 20.11.2021 , oltre alle  
Delibere di Giunta Comunale n. 118 del 03.08.2024 e n. 166 del 29.10.2024, con le quali venivano nominati  
i membri esperti componenti della "Commissione Comunale per il Paesaggio" ai sensi dell'art. 153 della  
L.R. 65/2014;

**Richiamata** la Delibera di Giunta Comunale n. 5 del 20.01.2011 di nomina del Responsabile del  
procedimento in materia paesaggistica;

**Preso atto** del parere del Gruppo ornato espresso in data 24.09.2024, che recita: "Parere favorevole";

**Considerato** che, il Responsabile del procedimento in materia paesaggistica esaminando le opere oggetto  
di richiesta e prendendo visione e atto della documentazione a corredo del progetto, ha concluso  
l'istruttoria del procedimento redigendo la **Relazione Tecnica illustrativa** ai sensi dell'art. 147 comma 7 del  
D.Lgs. 22 Gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., di cui alla nota **prot. n. 9243/06/03 del 04.10.2024**, contenente il  
**parere espresso dalla Commissione per il Paesaggio** per lo svolgimento delle funzioni riguardanti la  
protezione delle bellezze naturali (ai sensi della L.R.T. n. 65 del 10/11/2014 e s.m.i.), che nel merito delle  
scelte progettuali proposte, esaminando le opere oggetto di richiesta, prendendo visione e atto della  
documentazione a corredo del progetto e della documentazione integrativa, effettuando gli  
accertamenti ed eseguendo le verifiche indicate all'art. 146, comma 7 del D.Lgs. 42/2004, ritiene che le  
opere proposte risultino **compatibili** rispetto ai valori paesaggistici del contesto tutelato e pertanto nella  
seduta del **25.09.2024** ha espresso il seguente **"PARERE FAVOREVOLE in quanto trattasi di interventi a  
carattere precario che ben si integrano nel contesto florovivaistico."**, Verbale 02/07;

**Preso atto** della **Proposta di Provvedimento prot. n. 9247/06/03 del 04.10.2024** redatta ai sensi dell'art. 146,  
comma 7 del D.Lgs. 22 Gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., contenente la proposta di parere espressa dal  
**Responsabile Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica** che riporta **"PARERE FAVOREVOLE in quanto trattasi di  
interventi a carattere precario che ben si integrano nel contesto florovivaistico."**;

**Vista la nota prof. n. 9250/06/03 del 04.10.2024** con la quale la documentazione di cui all'istanza prima richiamata è stata inviata alla **Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio** per le Province di Pisa e Livorno, per il parere ai sensi dell'art. 146 c. 7 e 8 del D.lgs 42/2004 e s.m.i;

**Vista** la ricevuta di consegna tramite posta certificata del **07/10/2024** con la quale la Soprintendenza accusa il ricevimento della nota sopra citata;

**Vista** la richiesta di integrazioni pervenute dalla **Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno n. MIC/MIC\_SABAP-PI/13/11/2024/0018676-P Class. 34.43.04 del 13.11.2024**, sospendendo i termini;

**Viste** le integrazioni presentate dall' Arch. Thomas Coccolini Heartl, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Reggio Emilia al n. 623, trasmesse per pec in data **08/01/2025**;

**Richiamato** l'art. 16 comma 4 della L. 241/90 che recita : "**Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate**";

**Visto** che alcun parere è pervenuto alla data odierna e comunque entro il giorno **23.01.2025** da parte della Soprintendenza in merito alla pratica di cui all'oggetto;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 delle 6 luglio 2002 n. 137, con particolare riferimento alla Parte Terza – Beni paesaggistici – Capo IV art. 146 – Autorizzazione;

**Richiamato** il Decreto del Sindaco n. 08 del 31.12.2024;

**Richiamato** l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – Funzioni e responsabilità della dirigenza.

### **RILASCIA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA**

Alla **Sig.ra Mazzeo Mirelle Maria**, nata in \_\_\_\_\_ ; in data \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_  
L \_\_\_\_\_ - Cod. Fisc. \_\_\_\_\_ in qualità di proprietario dell'immobile oggetto di intervento con le motivazioni di cui al parere **Responsabile Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica e della Commissione per il Paesaggio**, ai soli fini paesaggistici ai sensi dell'art. 146 comma 8 del D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i. e per effetto della L.R. 65 del 10/11/2014 e s.m.i., in quanto l'intervento richiesto è ritenuto non pregiudizievole ai fini della tutela ambientale e compatibile rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo e conforme alle prescrizioni ed alle misure di salvaguardia del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT), dando atto che saranno osservate le procedure ai sensi dell'art. 146 comma 11 del D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i.: "l'Autorizzazione è trasmessa senza indugio, alla Soprintendenza che ha reso il parere, nonché unitamente al parere stesso, alla Regione e agli altri enti territoriali interessati e, ove esiste, all'Ente Parco".

### **DISPONE**

**La pubblicazione del presente atto all'albo pretorio.**

**L'invio del presente atto alla Soprintendenza di Pisa, alla Regione Toscana e, ove esistente, all'Ente Parco.**

### **DIFFIDA**

**Di dare inizio ai lavori in carenza di specifico atto abilitativo.**

**La presente Autorizzazione Paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio ed assume efficacia dal giorno in cui assume efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento.**

**L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.**

**I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.**

**Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.**

**L'Autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale della Toscana entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del comune, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione della stessa.**

MERCANTELLI

ADRIANA

25.02.2025

12:58:43

GMT+02:00

Il Responsabile  
Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica  
**Arch. Adriana MERCANTELLI**

